



COMUNICATO UFFICIALE N.152 **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 134/AA e N. 135/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 134/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1496 pfi 18-19 adottato nei confronti della società S.S.D. ORTONA CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

S.S.D. ORTONA CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il Sig. Fabio Sanguedolce al momento della commissione delle condotte oggetto di incolpazione di cui al citato procedimento n. 1496;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rocco Iurisci, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. ORTONA CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 100,00 (cento/00) per la società S.S.D. ORTONA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 135/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 176 pfi 19-20 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo PASQUANTONIO, Nicola MAINARDI, e della società U.S. GOVERNOLESE avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO PASQUANTONIO, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (allenatore di base - codice 112.451) all'epoca dei fatti, in violazione dell'art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, e dell'art 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art.40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nel mese di giugno 2019, allorché era tesserato per la società SAN LAZZARO, attività di proselitismo e/o comunque volta al trasferimento ed al collocamento nella stagione sportiva 2019/2020 per la società U.S. GOVERNOLESE di giovani calciatori tesserati nella stagione sportiva 2018/2019 per le società SAN LAZZARO;

NICOLA MAINARDI, dirigente tesserato per la società U.S. GOVERNOLESE all'epoca dei fatti, in violazione dell'art.4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per aver svolto nel mese di giugno 2019, allorché era tesserato quale dirigente per la società U.S. GOVERNOLESE, attività di proselitismo e/o comunque volta al trasferimento ed al collocamento nella stagione sportiva 2019/2020 per la stessa società U.S. GOVERNOLESE di giovani calciatori tesserati nella stagione sportiva 2018/2019 per le società SAN LAZZARO;

U.S. GOVERNOLESE, per responsabilità oggettiva per le condotte antiregolamentari, ai sensi dell'art.6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, ascritte al dirigente tesserato sopra citato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Paolo PASQUANTONIO, Nicola MAINARDI e da Mario GUERNIERI nella qualità di legale rappresentante per conto della società U.S. GOVERNOLESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Paolo PASQUANTONIO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Nicola MAINARDI, e di € 300,00(trecento/00) per la società U.S. GOVERNOLESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 NOVEMBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina